

ALBO
XDS

I. C. Corropoli Colonnella Controguerra

Da: "Direzione Regionale Abruzzo" <direzione-abruzzo@istruzione.it>
Data: venerdì 27 aprile 2018 12:26
A: "Elenco scuole dell' Abruzzo" <scuole-abruzzo@istruzione.it>
Cc: "USP dell'Aquila" <usp.aq@istruzione.it>; "USP di Chieti" <usp.ch@istruzione.it>; "USP di Pescara" <usp.pe@istruzione.it>; "USP di Teramo" <usp.te@istruzione.it>
Allega: Vaccinazioni obbligatorie ex lege 119-17. Adempimenti as 2017-18 e as 2018-19 (2)-signed.pdf; allegati.zip; MIUR.AOODRAB.REGISTRO UFFICIALE(U).0004738.27-04-2018.pdf
Oggetto: Vaccinazioni obbligatorie ex lege 119-17. Adempimenti as 2017-18 e as 2018-19.

Importante!
Chiamare domani
Morelle per prefare
alunni.

ISTITUTO COMPRENSIVO
CORROPOLI COLONNELLA CONTROGUERRA
DATA 28-04-2018
PROT. N. 3166
TIT. A CL. 32 FASC. _____



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale

A tutti
Dirigenti Scolastici
della Regione

Ai coordinatori
delle scuole paritarie
e non paritarie della Regione

p.c. ai Dirigenti degli ATP
Loro sedi

Oggetto: Vaccinazioni obbligatorie ex lege 119/17 Adempimenti conclusivi anno scolastico 2017/2018 e adempimenti anno scolastico 2018/2019. Attuazione art. 18 ter del decreto legge 16 ottobre 2017 n.148, convertito con modificazioni con la Legge 2017 n.172 art. 1

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, si forniscono di seguito le seguenti indicazioni , distinte per anno scolastico.

ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Si trasmette la nota della Regione Abruzzo prot. n. 0107868/18 del 13/04/2018 (all.1), relativa agli adempimenti conclusivi per l'anno scolastico 2017/2018 in materia di prevenzione vaccinale.

Facendo seguito a quanto indicato nella predetta nota, si invitano i dirigenti scolastici eventualmente ancora inadempienti rispetto agli obblighi imposti dal citato decreto legge, a trasmettere con sollecitudine alle ASL territorialmente competenti gli elenchi dei minori non ancora in regola con la documentazione comprovante l'obbligo vaccinale, per i successi seguiti di competenza così come previsto all'art. 1, comma 4, del d.l. 73/2017.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Con riferimento agli adempimenti relativi all'anno scolastico 2018/2019, si rende noto che la Regione Abruzzo, con nota prot. 0112043/18 del 18 aprile 2018 del Dipartimento per la Salute e il Welfare,(All 2) che si allega, ha manifestato la volontà di utilizzare l'anagrafe vaccinale attivando per l'anno scolastico 2018/2019 la procedura semplificata di cui all'art.3-bis del decreto legge n. 73 del 2017.

L'art.18-ter, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, consente, infatti, di anticipare la predetta procedura semplificata, nelle Regioni presso le quali sia istituita una anagrafe vaccinale.

Le modalità operative, di cui all'art 18-ter del d.l. 148/17, sono state congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con circolare n. 2166-P-27/02/2018,(All.3) sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Al punto 2.2 della riferita Circolare sono indicate le modalità per lo scambio dei dati tra istituzioni scolastiche e Azienda sanitaria localmente competente, che avverrà attraverso la "Modalità 1" di cui all'Allegato A della predetta circolare, ovvero attraverso lo strumento della posta elettronica certificata.

Si evidenzia che la procedura in questione costituisce, per le scuole e per i genitori/tutori/affidatari dei minori 0-16 anni, una rilevante novità volta alla semplificazione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di prevenzione vaccinale, in quanto lo stato vaccinale sarà verificato dalle stesse Asl attraverso i propri dati informatizzati.

Si riportano di seguito le principali date degli adempimenti.

Si raccomanda dunque alle SS. LL. di attenersi alle disposizioni contenute nella citata nota della Regione Abruzzo prot. 0112043/18, trasmettendo **entro il 10 maggio 2018** all'Azienda Sanitaria territorialmente competente, esclusivamente all'indirizzo PEC, ivi indicato, l'elenco degli iscritti mediante un file in formato CSV correttamente costruito, contenente le informazioni anagrafiche previste dall'Allegato A della circolare congiunta del 27/2/2018.

Le Aziende sanitarie locali **entro e non oltre il 10 Giugno 2018** restituiranno ai Dirigenti scolastici i predetti elenchi completandoli, ove necessario, con le diciture :a) non in



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale

regola con gli obblighi vaccinali , b) non ricade nelle condizioni di esonero , omissione o differimento , c) non ha presentato formale richiesta di vaccinazione .

Nei dieci giorni successivi i dirigenti scolastici inviteranno per iscritto i genitori/ tutori / affidatari dei soli minori indicati negli elenchi con le diciture anzidette a depositare entro il successivo 10 Luglio 2018 la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'asl competente .

Entro il 20 luglio 2018 i predetti dirigenti scolastici trasmetteranno la documentazione fornita all'Azienda sanitaria locale competente .

Si fa presente che, per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, l'eventuale esclusione dall'accesso ai servizi del minore non in regola con gli adempimenti vaccinali, non determina la decadenza dall'iscrizione dello stesso, che sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione in questione. Come indicato dalla circolare congiunta del 27/02/2018, punto 2.2, infatti, l'anticipazione del regime previsto dall'articolo 3-bis del d.l. n. 73 del 2017 non comporterà l'applicazione della misura della decadenza dall'iscrizione di cui al comma 5 del medesimo articolo 3-bis.

Si raccomanda, infine, il rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., fornendo opportune istruzioni al personale coinvolto. A tal fine si allega il parere n. 117 del 22 febbraio 2018 del Garante per la protezione dei dati personali reso al Ministero della Salute su "Modalità tecniche per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti tra le istituzioni scolastiche/educative e formative e l'Azienda sanitaria locale competente".

IL DIRETTORE GENERALE

Antonella Tozza

Firmato
digitalmente da
TOZZA ANTONELLA
C=IT
O=MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/8018525058
8



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale

A tutti
Dirigenti Scolastici
della Regione

Ai coordinatori
delle scuole paritarie
e non paritarie della Regione

p.c. ai Dirigenti degli ATP
Loro sedi

Oggetto: Vaccinazioni obbligatorie ex lege 119/17 Adempimenti conclusivi anno scolastico 2017/2018 e adempimenti anno scolastico 2018/2019. Attuazione art. 18 ter del decreto legge 16 ottobre 2017 n.148, convertito con modificazioni con la Legge 2017 n.172 art. 1

Con riferimento a quanto indicato in oggetto, si forniscono di seguito le seguenti indicazioni , distinte per anno scolastico.

ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Si trasmette la nota della Regione Abruzzo prot. n. 0107868/18 del 13/04/2018 (all.1), relativa agli adempimenti conclusivi per l'anno scolastico 2017/2018 in materia di prevenzione vaccinale.

Facendo seguito a quanto indicato nella predetta nota, si invitano i dirigenti scolastici eventualmente ancora inadempienti rispetto agli obblighi imposti dal citato decreto legge, a trasmettere con sollecitudine alle ASL territorialmente competenti gli elenchi dei minori non ancora in regola con la documentazione comprovante l'obbligo vaccinale, per i successi seguiti di competenza così come previsto all'art. 1, comma 4, del d.l. 73/2017.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale

ANNO SCOLASTICO 2018/2019

Con riferimento agli adempimenti relativi all'anno scolastico 2018/2019, si rende noto che la Regione Abruzzo, con nota prot. 0112043/18 del 18 aprile 2018 del Dipartimento per la Salute e il Welfare, (All 2) che si allega, ha manifestato la volontà di utilizzare l'anagrafe vaccinale attivando per l'anno scolastico 2018/2019 la procedura semplificata di cui all'art.3-bis del decreto legge n. 73 del 2017.

L'art.18-ter, comma 1, del decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, consente, infatti, di anticipare la predetta procedura semplificata, nelle Regioni presso le quali sia istituita una anagrafe vaccinale.

Le modalità operative, di cui all'art 18-ter del d.l. 148/17, sono state congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con circolare n. 2166-P-27/02/2018,(All.3) sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Al punto 2.2 della riferita Circolare sono indicate le modalità per lo scambio dei dati tra istituzioni scolastiche e Azienda sanitaria localmente competente, che avverrà attraverso la "Modalità 1" di cui all'Allegato A della predetta circolare, ovvero attraverso lo strumento della posta elettronica certificata.

Si evidenzia che la procedura in questione costituisce, per le scuole e per i genitori/tutori/affidatari dei minori 0-16 anni, una rilevante novità volta alla semplificazione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di prevenzione vaccinale, in quanto lo stato vaccinale sarà verificato dalle stesse Asl attraverso i propri dati informatizzati.

Si riportano di seguito le principali date degli adempimenti.

Si raccomanda dunque alle SS. LL. di attenersi alle disposizioni contenute nella citata nota della Regione Abruzzo prot. 0112043/18, trasmettendo **entro il 10 maggio 2018** all'Azienda Sanitaria territorialmente competente, esclusivamente all'indirizzo PEC, ivi indicato, l'elenco degli iscritti mediante un file in formato CSV correttamente costruito, contenente le informazioni anagrafiche previste dall'Allegato A della circolare congiunta del 27/2/2018.

Le Aziende sanitarie locali **entro e non oltre il 10 Giugno 2018** restituiranno ai Dirigenti scolastici i predetti elenchi completandoli, ove necessario, con le diciture :a) non in



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Direzione Generale

regola con gli obblighi vaccinali , b) non ricade nelle condizioni di esonero , omissione o differimento , c) non ha presentato formale richiesta di vaccinazione .

Nei dieci giorni successivi i dirigenti scolastici inviteranno per iscritto i genitori/ tutori / affidatari dei soli minori indicati negli elenchi con le diciture anzidette a depositare entro il successivo 10 Luglio 2018 la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'asl competente .

Entro il 20 luglio 2018 i predetti dirigenti scolastici trasmetteranno la documentazione fornita all'Azienda sanitaria locale competente .


Si fa presente che, per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, l'eventuale esclusione dall'accesso ai servizi del minore non in regola con gli adempimenti vaccinali, non determina la decadenza dall'iscrizione dello stesso, che sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione in questione. Come indicato dalla circolare congiunta del 27/02/2018, punto 2.2, infatti, l'anticipazione del regime previsto dall'articolo 3-bis del d.l. n. 73 del 2017 non comporterà l'applicazione della misura della decadenza dall'iscrizione di cui al comma 5 del medesimo articolo 3-bis.

Si raccomanda, infine, il rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., fornendo opportune istruzioni al personale coinvolto. A tal fine si allega il parere n. 117 del 22 febbraio 2018 del Garante per la protezione dei dati personali reso al Ministero della Salute su "Modalità tecniche per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti tra le istituzioni scolastiche/educative e formative e l'Azienda sanitaria locale competente".

IL DIRETTORE GENERALE

Antonella Tozza

Firmato
digitalmente da
TOZZA ANTONELLA
C = IT
O = MINISTERO
ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E
RICERCA/8018525058
8



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE
E IL WELFARE
Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria

13 APR. 2018

Prot. n° RA/0107868/18

Al Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale - USR Abruzzo
D.ssa Antonella Tozza

Al Presidente ANCI Abruzzo
Dr. Massimo Luciani

p.c. Ai Direttori Generali
Ai Direttori Dipartimenti di Prevenzione
Ai Responsabili Servizi Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
delle Asl della Regione Abruzzo

All'Assessore alla Programmazione Sanitaria
Dr. Silvio Paolucci
Loro Sedi

Oggetto: Decreto legge n.73 del 7 giugno 2017 convertito con modificazioni in legge n.119 del 31 luglio 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci" – **Adempimenti conclusivi anno scolastico 2017/2018.**

Come noto, la normativa in oggetto prevede che entro il **10 marzo 2018** i genitori/tutori/affidatari che in base all'art. 5 del decreto legge n.73/2017 abbiamo presentato la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445 debbano presentare ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema sanitario nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ossia: copia del libretto delle vaccinazioni timbrato dal competente servizio della Asl o il certificato vaccinale oppure l'attestazione datata rilasciata dal competente servizio della Asl che indichi se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l'età.

I genitori/tutori/affidatari che in alternativa alla presentazione della formale richiesta di vaccinazione si siano avvalsi della possibilità di dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000 di aver richiesto alla Asl di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate, nel caso in cui ai minori non siano ancora state somministrate tutte le vaccinazioni obbligatorie entro il 10 marzo 2018 devono dar prova, con documentazione rilasciata dalla azienda sanitaria locale, di aver presentato alla medesima Azienda la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni e che la somministrazione di queste ultime sia stata fissata successivamente alla predetta data. I genitori/tutori/affidatari sono tenuti, non appena assolto l'obbligo vaccinale, a produrre idonea documentazione comprovante l'avvenuto adempimento.

La presentazione delle riferita documentazione entro il 10 marzo 2018 costituisce requisito di accesso per continuare a frequentare fino alla fine dell'anno scolastico o del calendario annuale, i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi comprese quelle private non paritarie.

Il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali **sarà escluso dall'accesso** ai servizi educativi e riammesso agli stessi solo a seguito di presentazione della documentazione richiesta.

Con riferimento ai minori iscritti alle altre scuole o ai centri di formazione professionale regionale la normativa in questione prevede che la mancata presentazione della documentazione sullo stato vaccinale entro il **10 marzo 2018** debba essere segnalata, entro il **20 marzo 2018**, dal dirigente scolastico ovvero dal responsabile alla Asl che avvierà la procedura prevista per il recupero dell'inadempimento di cui all'art. 1 comma 4 del decreto legge n.73/2017.



GIUNTA REGIONALE

Pertanto nel caso in cui il genitore/tutore/affidatario non abbia presentato alla scuola la documentazione attestante l'avvenuta vaccinazione, l'esonero, l'omissione o il differimento, nelle modalità previste dalla normativa vigente, **i minori da 0 a 6 anni non possono accedere agli asili nido e alle scuole dell'infanzia** (servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie).

Ciò significa che, **a decorrere dal 11 marzo 2018, non hanno potuto avere accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, i minori i cui genitori/tutori/affidatari non abbiano presentato entro il 10 marzo 2018 la documentazione comprovante lo stato vaccinale del minore.**

Con riferimento invece ai minori iscritti alle altre scuole o ai centri di formazione professionale regionale la mancata presentazione della documentazione in questione entro il 10 marzo avrebbe dovuto essere segnalata entro il 20 marzo 2018 dal dirigente scolastico ovvero dal responsabile, alla Asl competente per l'avvio della procedura prevista per il recupero dell'inadempimento di cui all'art. 1 comma 4 del decreto legge n.73/2017.

Alla luce di quanto sopra, a conclusione degli adempimenti previsti **per l'anno scolastico 2017/2018**, si invitano l'USR regionale e l'ANCI, ognuno per le rispettive competenze, a verificare che siano state rispettate da parte dei dirigenti scolastici le disposizioni normative come surrichiamate sollecitando gli istituti scolastici eventualmente ancora inadempienti all'invio alle Asl territorialmente competenti **dei soli elenchi dei minori (0-16 anni) per i quali deve essere avviata la procedura per il recupero dell'inadempimento di cui all'rt.1 comma 4 del decreto legge 73/2017.**

Certi della massima collaborazione nella puntuale applicazione della normativa in oggetto, si inviano distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Manuela Di Giacomo


Il Direttore Regionale
Dott. Fabrizio Bernardini




GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE
E IL WELFARE
Servizio della Prevenzione e Tutela Sanitaria

Al Direttore Generale
dell'Ufficio Scolastico Regionale - USR Abruzzo
D.ssa Antonella Tozza

Al Direttore ANCI Abruzzo
Dr. Massimo Luciani

Ai Direttori Generali
Ai Direttori Dipartimenti di Prevenzione
Ai Responsabili Servizi Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica
delle Asl della Regione Abruzzo

Oggetto: Decreto legge n.73 del 7 giugno 2017 convertito con modificazioni in legge n.119 del 31 luglio 2017 recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci" – Attuazione art. 18 ter del decreto legge 16 ottobre 2017 n.148 convertito con modificazioni con la Legge 2017 n.172 art. 1. **Adempimenti anno scolastico 2018/2019.**

Come noto, l'art.18 ter comma 1 del decreto legge 16 ottobre 2017 n.148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017 n.172 consente di anticipare all'anno scolastico calendario annuale 2018-2019 l'applicazione della procedura semplificata delineata dall'art. 3 bis del decreto legge n.73 del 2017 nelle Regioni presso le quali sia istituita una anagrafe vaccinale, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Dette modalità sono definite nella Circolare congiunta Ministero della Salute-Ministero dell'Istruzione dell'Università 0002166-P-27.02.2018, che per utilità si rinvia in allegato alla presente.

Per l'anno scolastico 2018/2019 questa Regione, a seguito di interfaccia con le Asl territorialmente competenti, ha verificato la possibilità di attivare la procedura semplificata che consente lo scambio dei dati vaccinali dei minori 0-16 anni tra i Dirigenti scolastici e le Asl attraverso l'utilizzo dell'anagrafe regionale informatizzata. Pertanto questa Regione per l'anno scolastico 2018/2019 intende applicare la procedura semplificata di cui al punto.2.2.della riferita Circolare congiunta. Ciò consentirà ai genitori/tutori/affidatari dei minori 0-16 anni di non dover presentare, all'atto della iscrizione del minore, la documentazione prevista dall'art.3 del decreto legge 73/2017 in quanto il rispetto degli adempimenti vaccinali sarà accertato secondo le modalità operative come esplicitate nell'allegato A alla riferita Circolare.

Nello specifico lo scambio dati Istituti scolastici- Asl dovrà avvenire mediante posta elettronica certificata (Modalità 1 dell'allegato A).

Si raccomanda pertanto l'attivazione presso gli Istituti scolastici di una casella pec dedicata cui acceda il dirigente scolastico ovvero il responsabile del servizio educativo per l'infanzia del centro di formazione professionale regionale e della scuola privata non paritaria, che sarà comunicata alla Asl territorialmente competente.



GIUNTA REGIONALE

I dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole private non paritarie e dei centri di formazione professionale regionale invieranno tramite pec all'Azienda Sanitaria territorialmente competente l'elenco degli iscritti in formato elettronico elaborabile (file in formato CSV) e riportante le informazioni anagrafiche come sottoindicate:

1. **COGNOME**
2. **NOME**
3. **DATA DI NASCITA** (nel formato: gg/mm/aaaa)
4. **SESSO** (M per maschio, F per femmina)
5. **CODICE FISCALE** (dell'alunno)
6. **CODICE MECCANOGRAFICO DEL PLESSO** (dove disponibile)
7. **CODICE FISCALE DELLA SCUOLA**
8. **NOME DELLA SCUOLA**
9. **DESCRIZIONE DELLA SCUOLA** (tipologia di scuola/servizio (es: scuola dell'infanzia statale, Scuola dell'infanzia Comunale, Servizio Educativo, Scuola dell'Infanzia Paritaria o non paritaria, Scuola Primaria, Scuola secondaria di I gradi, Scuola secondaria di II grado, ecc.)

TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI AD ESCLUSIONE DEL "CODICE MECCANOGRAFICO".

I dati **DOVRANNO** essere trasmessi attraverso la valorizzazione di un file in formato CSV, **il tracciato DOVRA' essere composto esclusivamente come da esempio seguente pena la non utilizzabilità dei dati trasmessi:**

cognome|nome|data_di_nascita|sesso|cf_alunno|c_mecc_ist|cf_ist|nome_ist|desc_ist

Il separatore di campo **DOVRA'** essere il carattere "|" (pipe), **SI TENGA PRESENTE CHE LA NON CORRETTA COSTRUZIONE DEL FILE CSV NON PERMETTERA' L'IMPORTAZIONE DELL'ELENCO NEI SISTEMI.**

Detti elenchi dovranno essere trasmessi dagli Istituti scolastici alle Asl territorialmente competenti entro e non oltre **il 10 maggio 2018** agli indirizzi di posta certificata come sottoelencati:

Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila	vaccini.scuola@pec.asl1abruzzo.it
Asl Lanciano-Vasto-Chieti	vaccini.scuola@pec.asl2abruzzo.it
Asl Pescara	vaccini.scuola.aslpe@pec.it
Asl Teramo	vaccini.scuola@pec.aslteramo.it

Sul punto si evidenzia che questa Struttura ha richiesto parere al Ministero della Salute sulla possibilità di procrastinare il termine, già fissato dalla normativa in questione al 10 marzo, per l'invio da parte degli Istituti scolastici dei suddetti elenchi alle Asl e che lo Stesso, sentiti i propri uffici legali, si è espresso in senso favorevole consentendo di procrastinare al 10 maggio il riferito termine iniziale.(parere acquisito al protocollo del Dipartimento per la Salute e il Welfare prot.RA/0108385/18 del 16 aprile 2018).

Le Aziende Sanitarie territorialmente competenti tramite pec restituiranno ai Dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e ai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole private non paritarie e dei centri di formazione professionale regionale l'elenco degli iscritti sul quale è riportato l'esito delle verifiche sulla situazione vaccinale (file in formato CSV).

Le Asl compileranno l'apposito campo inserendo ove necessario le seguenti diciture:

- a) non in regola con gli obblighi vaccinali
- b) non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento
- c) non ha presentato formale richiesta di vaccinazione

A decorrere dall'anno scolastico calendario annuale 2018/2019 ai soli fini della formazione delle classi nei casi di cui alla lettera a) le Asl sono tenute a specificare nell'apposito campo l'obbligo vaccinale non assolto (es. morbillo oppure morbillo e parotite ovvero morbillo parotite rosolia).



GIUNTA REGIONALE

Le Aziende sanitarie locali **entro e non oltre il 10 giugno 2018** nel rispetto delle modalità operative come sopra definite restituiranno i predetti elenchi completandoli, ove necessario, con le diciture a) non in regola con gli obblighi vaccinali, b) non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento, c) non ha presentato formale richiesta di vaccinazione.

Nei dieci giorni successivi i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole private non paritarie ed e i centri di formazione professionale regionale inviteranno per iscritto i genitori/tutori/affidatari dei soli minori indicati nei suddetti elenchi con le diciture "non in regola con gli obblighi vaccinali", "non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento", " non ha presentato formale richiesta di vaccinazione" a depositare entro il **10 luglio 2018** la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale. Sul punto giova evidenziare quanto già chiarito anche nella circolare Ministeriale congiunta del 27.2.2018 ossia che per formale richiesta di vaccinazione si intende la richiesta di vaccinazione contenente le generalità del minore nonché l'indicazione delle vaccinazioni di cui si chiede la somministrazione, inoltrata tramite PEO o PEC ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La formale richiesta equivale all'appuntamento per la vaccinazione fissato dalla Asl **che dello stesso abbia dato comunicazione all'interessato per iscritto.**

Entro il **20 luglio 2018** i predetti dirigenti scolastici e i responsabili trasmetteranno la documentazione fornita dai genitori/tutori/ affidatari ovvero comunicheranno l'eventuale mancato deposito all'Azienda Sanitaria locale che qualora la medesima o altra Azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale provvede agli adempimenti di competenza e ricorrendone i presupposti a quello di cui all'art.1 comma 4 del d.l. n.73/2017.

Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, i minori non in regola con gli adempimenti vaccinali i cui genitori/tutori/ affidatari non presentino documentazione idonea a dimostrare la regolarità della loro posizione **saranno esclusi** dal servizio e potranno essere riammessi solo a decorrere dalla data di presentazione della documentazione medesima.

Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non determinerà il divieto di accesso né impedirà la partecipazione agli esami.

Con la presente, in ordine alle modalità di scambio dati come sopraspecificate, si raccomanda il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; nello specifico i soggetti istituzionali coinvolti in qualità di titolari del trattamento dei dati sono tenuti ad adottare tutte le misure di sicurezza previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. fornendo apposite specifiche istruzioni al personale delle istituzioni scolastiche /educative e formative e delle aziende sanitarie coinvolto nella procedura di invio e ricezione dei dati.

Sulla procedura semplificata da adottarsi per utilità si allega alla presente il parere favorevole reso dal Garante per la protezione dei dati personali n.117 del 22 febbraio 2018 al Ministero della Salute sul documento recante "Modalità tecniche per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti tra le istituzioni scolastiche/educative e formative e l'azienda sanitaria locale competente".

Alla luce di tutto quanto sopra, si invitano il Direttore dell'USR Regionale e il Direttore di ANCI Abruzzo a farsi parte attiva per la diffusione di dette disposizioni.

Certi della massima collaborazione, si inviano cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Manuela Di Giacomo
Manuela Di Giacomo

Il Direttore Regionale

Dott. Fabrizio Bernardini



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Ministero della Salute

GAB

0002166-P-27/02/2018

I.3.b/1



26954026€



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE

Agli Assessorati alla sanità delle Regioni a
statuto ordinario e speciale e
delle Province Autonome di
Trento e di Bolzano

Agli U.S.M.A.F. - S.A.S.N.
Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera
e Servizi assistenza sanitaria al
personale navigante

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali

All'Ufficio speciale di lingua slovena

Al Sovrintendente Scolastico
per la Scuola in lingua italiana di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano

All'Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine di Bolzano

Al Dirigente del Dipartimento
Istruzione per la Provincia di
Trento

Al Sovrintendente Scolastico
per la Regione Valle D'Aosta

Ai Dirigenti scolastici delle
Istituzioni scolastiche statali e
paritarie di ogni ordine e grado

Ai responsabili dei servizi
educativi e scolastici per
l'infanzia comunali

Ai responsabili delle scuole
private non paritarie

Ai responsabili dei centri di
formazione professionale
regionali

- *e p.c.*

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri

Al Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale

Al Ministero dell'interno

Al Ministero della difesa

Al Ministero dello sviluppo economico

Al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali

All'Agenzia Italiana del farmaco

All'Istituto Superiore di Sanità

All'Istituto nazionale per la promozione della
salute delle popolazioni
migranti e per il contrasto delle
malattie della povertà

Alla Conferenza Stato-Regioni

All'ANCI

Agli Uffici di Gabinetto del Ministero della
salute e del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

Oggetto: Indicazioni operative per l'attuazione dell'articolo 18-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e per l'attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, per gli anni scolastici-calendari annuali 2017/2018 e 2018/2019.

Premessa

L'articolo 18-ter, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, consente di anticipare all'anno scolastico-calendario annuale 2018/2019 l'applicazione della procedura semplificata delineata dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017 nelle regioni e province autonome presso le quali sia istituita un'anagrafe vaccinale, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Il successivo comma 2 del citato articolo 18-ter dispone che nelle medesime regioni e province autonome, la predetta procedura semplificata è applicabile già per l'anno scolastico e il calendario dei servizi educativi per l'infanzia e dei corsi per i centri di formazione professionale regionale 2017/2018, a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro il 10 marzo 2018.

1. Anno scolastico e calendario annuale 2017/2018

1.1 Adempimenti vaccinali relativi ai minori di anni 16 che frequentano le istituzioni scolastiche, educative e formative nelle regioni e province autonome presso le quali non sono istituite anagrafi vaccinali

Entro il 10 marzo 2018, i genitori/tutori/affidatari, che, in base all'articolo 5 del decreto-legge n. 73 del 2017, abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovranno presentare ai servizi educativi per l'infanzia, alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, ossia: copia del libretto delle vaccinazioni timbrato dal competente servizio della ASL o il certificato vaccinale oppure l'attestazione datata rilasciata dal competente servizio della ASL, che indichi se il soggetto sia in regola con le vaccinazioni obbligatorie previste per l'età.

I genitori/tutori/affidatari che, in alternativa alla presentazione della copia della formale richiesta di vaccinazione, si siano avvalsi della possibilità di dichiarare, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di aver richiesto alla ASL di effettuare le vaccinazioni non ancora somministrate¹, nel caso in cui ai minori non siano ancora state somministrate tutte le

¹ Cfr. Circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 1° settembre 2017 che prevede tale possibilità "limitatamente all'anno scolastico e al calendario annuale 2017/2018, al fine di agevolare le famiglie nell'adempimento dei nuovi obblighi vaccinali".

vaccinazioni obbligatorie, entro il 10 marzo 2018, dovranno dare prova, con documentazione rilasciata dalla Azienda sanitaria locale, di aver presentato alla medesima Azienda la richiesta di effettuazione delle vaccinazioni e che la somministrazione di queste ultime sia stata fissata successivamente alla predetta data. I genitori/tutori/affidatari sono tenuti, non appena assolto l'obbligo vaccinale, a produrre idonea documentazione comprovante l'avvenuto adempimento.

La presentazione, entro il 10 marzo 2018, della documentazione sopra riportata costituisce requisito per continuare a frequentare, fino alla fine dell'anno scolastico o del calendario annuale, i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie.

Nelle ipotesi di mancata presentazione della idonea documentazione nei termini sopra indicati, il diniego di accesso ai servizi sarà reso noto ai genitori/tutori/affidatari del minore mediante comunicazione formale del dirigente scolastico ovvero del responsabile del servizio educativo, adeguatamente motivata.

Si ribadisce che il minore non in regola con gli adempimenti vaccinali ed escluso dall'accesso ai servizi rimarrà iscritto ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia. Il minore sarà nuovamente ammesso ai servizi, successivamente alla presentazione della documentazione richiesta.

Nell'ipotesi di iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, nonché di raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle liste di attesa dopo il 10 marzo 2018, il minore avrà accesso ai servizi solo a far data dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2017.

In ogni caso, anche con riferimento ai minori iscritti alle altre scuole o ai centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione in questione entro il 10 marzo 2018 sarà segnalata, entro i successivi dieci giorni, dal dirigente scolastico ovvero dal responsabile all'ASL del luogo in cui insistono le singole istituzioni, che, ove la medesima o altra ASL non si sia già attivata per la medesima violazione, avvierà la procedura prevista per il recupero dell'inadempimento, di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2017 (cfr. paragrafo 4 della Circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017).

1.2 Adempimenti vaccinali relativi ai minori di anni 16 che frequentano le istituzioni scolastiche, educative e formative nelle regioni e province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali

Nelle regioni e province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali e che intendono avvalersi della procedura semplificata di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017, entro il 10 marzo 2018, i genitori/tutori/affidatari **non** dovranno presentare la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero l'avvenuta prenotazione delle vaccinazioni non ancora effettuate. In tal caso, entro la predetta data, il rispetto degli adempimenti vaccinali sarà accertato secondo le modalità operative dettate dal documento tecnico di cui all'allegato A alla presente nota, predisposto con il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali (cfr. provvedimento n. 117 del 22 febbraio 2018).

I dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili

dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole private non paritarie e dei centri di formazione professionale provvederanno a inviare l'elenco degli iscritti, al corrente anno scolastico, **entro il 2 marzo 2018**. Le Aziende sanitarie locali, **entro il 10 marzo 2018**, nel rispetto delle modalità operative dettate dal documento tecnico di cui all'allegato A, restituiranno i predetti elenchi completandoli, ove necessario, con le seguenti diciture: "*non in regola con gli obblighi vaccinali*", "*non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento*", "*non ha presentato formale richiesta di vaccinazione*".

Per soggetto "*non in regola con gli obblighi vaccinali*" si intende il minore che non risulta vaccinato. Per la verifica dell'adempimento degli obblighi vaccinali si rinvia all'Allegato 2 alla circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017.

Per "*formale richiesta di vaccinazione*" si intende la richiesta di vaccinazione, contenente le generalità del minore nonché l'indicazione delle vaccinazioni di cui si chiede la somministrazione, inoltrata tramite posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La formale richiesta equivale all'appuntamento fissato dalla ASL, che dello stesso abbia dato comunicazione all'interessato per iscritto.

Entro il 20 marzo 2018, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale d'istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie inviteranno per iscritto i genitori/tutori/affidatari dei **sol**i minori indicati nei suddetti elenchi con le diciture "*non in regola con gli obblighi vaccinali*", "*non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento*", "*non ha presentato formale richiesta di vaccinazione*", a depositare, entro dieci giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale.

Entro il 30 aprile 2018, i predetti dirigenti scolastici e responsabili trasmetteranno la documentazione fornita dai genitori/tutori/affidatari ovvero comunicheranno l'eventuale mancato deposito, alla Azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra Azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvederà agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 73/2017.

Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, ai minori non in regola con gli adempimenti vaccinali, i cui genitori/tutori/affidatari non presentino documentazione idonea a dimostrare la regolarità della loro posizione, saranno esclusi dal servizio e potranno essere riammessi solo a decorrere dalla data di presentazione della documentazione medesima.

Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non determinerà il divieto di accesso né impedirà la partecipazione agli esami.

Si fa presente che l'anticipazione del regime previsto dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017 non comporterà l'applicazione della misura della decadenza dall'iscrizione (cfr. articolo 18-ter, comma 2, d.l. n. 148/2017).

Nell'ipotesi di presentazione della richiesta di iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia nonché di raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle liste d'attesa, **dopo la data del 10 marzo 2018**, il minore, una volta perfezionata l'iscrizione, avrà accesso ai servizi solo a far data dalla effettuazione della verifica da parte della ASL della regolarità della relativa posizione vaccinale. A tal fine, il responsabile del servizio educativo e della scuola dell'infanzia invierà una specifica richiesta di verifica all'Azienda sanitaria locale; nel caso in cui l'accertamento non dia esiti positivi, ai fini dell'accesso al servizio, i genitori/tutori/affidatari saranno invitati a depositare la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale. Resta ferma la possibilità per il minore di avere accesso ai servizi, qualora il genitore/tutore/affidatario presenti, all'atto del perfezionamento dell'iscrizione, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria locale.

Nelle regioni e province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali che **non** intendono avvalersi della procedura semplificata di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017, i genitori/tutori/affidatari **sono tenuti** a presentare la documentazione di cui al paragrafo 1.1. **entro il 10 marzo 2018**.

Gli assessorati alla sanità delle Regioni a statuto ordinario e speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che hanno istituito l'anagrafe vaccinale sono invitati a comunicare con la massima sollecitudine agli Uffici scolastici regionali e ai Comuni la modalità operativa, riportata nell'Allegato A, che intendono utilizzare per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti alle istituzioni scolastiche/educative e formative. Gli Uffici scolastici regionali e i Comuni provvederanno tempestivamente, e comunque non oltre il 2 marzo 2018, a dare, per il tramite delle istituzioni scolastiche/educative e formative interessate, conseguente informazione alle famiglie in merito alle modalità di certificazione dell'adempimento degli obblighi vaccinali previsti dalla procedura semplificata.

2. Anno scolastico e calendario annuale 2018/2019

2.1 Adempimenti vaccinali relativi ai minori di anni 16 che frequentano le istituzioni scolastiche, formative e educative nelle regioni e province autonome presso le quali non sono istituite anagrafi vaccinali

In attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2017, i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale d'istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie provvederanno a richiedere ai genitori/tutori/affidatari, all'atto del perfezionamento dell'iscrizione del minore, la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la formale richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, che eseguirà le vaccinazioni obbligatorie secondo la scheda

vaccinale prevista in relazione all'età, entro la fine dell'anno scolastico o la conclusione del calendario annuale. La documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni potrà essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tale caso, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni dovrà essere presentata **entro il 10 luglio 2018**. Per i casi in cui la procedura di iscrizione avviene d'ufficio la predetta documentazione dovrà essere presentata **entro il 10 luglio 2018**, senza preventiva presentazione di una dichiarazione resa ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

La mancata presentazione della predetta documentazione nei termini previsti, è segnalata, entro i successivi dieci giorni, dai dirigenti scolastici e dai responsabili all'Azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra Azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvederà agli adempimenti di competenza *ex* articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2017.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge, per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la **presentazione della menzionata documentazione costituisce requisito di accesso**.

Al riguardo, valgono le indicazioni già fornite con riferimento all'anno scolastico-calendario annuale 2017/2018 dalla presente nota e dalla circolare congiuntamente adottata dagli scriventi Dicasteri in data 1° settembre 2017.

Si rammenta che per l'anno scolastico e calendario annuale 2018/2019, i genitori/tutori/affidatari **non** potranno avvalersi della possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva dell'avvenuta prenotazione.

Nell'ipotesi di iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia, **dopo il 10 luglio 2018**, il minore avrà accesso ai servizi solo a far data dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 73 del 2017.

2.2 Adempimenti vaccinali relativi ai minori di anni 16 che frequentano le istituzioni scolastiche, formative e educative nelle regioni e province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali

Come rappresentato in premessa, l'art. 18-*ter*, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, consente di anticipare all'anno scolastico-calendario annuale 2018-2019 l'applicazione della procedura semplificata delineata dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 73 del 2017 nelle regioni e province autonome presso le quali sia istituita un'anagrafe vaccinale, nel rispetto delle modalità operative congiuntamente definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Pertanto, senza pregiudizio per il perseguimento delle finalità di prevenzione che fondano il decreto-legge n. 73 del 2017, i genitori/tutori/affidatari **non** saranno tenuti a presentare all'atto dell'iscrizione la documentazione prevista dall'articolo 3 del medesimo decreto-legge, in quanto il rispetto degli adempimenti vaccinali sarà accertato secondo le modalità operative dettate dall'allegato A alla presente nota.

I dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole private non paritarie e dei centri di formazione

professionale provvederanno a inviare alle Aziende sanitarie locali l'elenco degli iscritti **entro il 10 marzo 2018**. Le Aziende sanitarie locali, **entro il 10 giugno 2018**, nel rispetto delle modalità operative dettate dall'allegato A, restituiranno i predetti elenchi completandoli, ove necessario, con le seguenti diciture: a) *“non in regola con gli obblighi vaccinali”*; b) *“non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”*; c) *“non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”*.

Per soggetto *“non in regola con gli obblighi vaccinali”* si intende il minore che non risulta vaccinato. Per la verifica dell'adempimento degli obblighi vaccinali si rinvia all'Allegato 2 alla circolare del Ministero della salute del 16 agosto 2017.

Per *“formale richiesta di vaccinazione”* si intende la richiesta di vaccinazione, contenente le generalità del minore nonché l'indicazione delle vaccinazioni di cui si chiede la somministrazione, inoltrata tramite posta elettronica ordinaria (PEO) o certificata (PEC) ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La formale richiesta equivale all'appuntamento per la vaccinazione fissato dalla ASL, che dello stesso abbia dato comunicazione all'interessato per iscritto.

Nei dieci giorni successivi, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale d'istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie inviteranno per iscritto i genitori/tutori/affidatari dei **soli** minori indicati nei suddetti elenchi, con le diciture *“non in regola con gli obblighi vaccinali”*, *“non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”*, *“non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”*, a depositare, **entro il 10 luglio 2018**, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria locale.

Entro il 20 luglio 2018, i predetti dirigenti scolastici e responsabili trasmetteranno la documentazione fornita dai genitori/tutori/affidatari ovvero comunicheranno l'eventuale mancato deposito, all'Azienda sanitaria locale che, qualora la medesima o altra Azienda sanitaria non si sia già attivata in ordine alla violazione del medesimo obbligo vaccinale, provvede agli adempimenti di competenza e, ricorrendone i presupposti, a quello di cui all'articolo 1, comma 4, del d.l. n. 73/2017.

Per i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, i minori non in regola con gli adempimenti vaccinali, i cui genitori/tutori/affidatari non presentino documentazione idonea a dimostrare la regolarità della loro posizione, saranno esclusi dal servizio e potranno essere riammessi solo a decorrere dalla data di presentazione della documentazione medesima.

Per gli altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti non determinerà il divieto di accesso né impedirà la partecipazione agli esami.


Si fa presente che l'anticipazione del regime previsto dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017 non comporterà l'applicazione della misura della decadenza dall'iscrizione (cfr. articolo 18-ter, comma 1, d.l. n. 148/2017).

Nell'ipotesi di presentazione della richiesta di iscrizione ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia nonché di raggiungimento di posizione utile per effetto dello scorrimento nelle liste d'attesa dopo la data del 10 marzo 2018, il minore, una volta perfezionata l'iscrizione, avrà accesso ai servizi solo a far data dalla effettuazione della verifica da parte della ASL della regolarità della relativa posizione vaccinale. A tal fine, il responsabile del servizio educativo e della scuola dell'infanzia invierà una specifica richiesta di verifica all'Azienda sanitaria locale; nel caso in cui l'accertamento non dia esiti positivi, ai fini dell'accesso al servizio, i genitori/tutori/affidatari saranno invitati a depositare la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria locale. Resta ferma la possibilità per il minore di avere accesso ai servizi, qualora il genitore/tutore/affidatario produca, all'atto del perfezionamento dell'iscrizione, la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'Azienda sanitaria locale.

Nelle regioni e province autonome presso le quali sono istituite anagrafi vaccinali che non intendono avvalersi della procedura semplificata di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 73 del 2017 i genitori/tutori/affidatari sono tenuti a presentare la documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, del d.l. n. 73 del 2017.

Gli Assessorati alla sanità delle Regioni a statuto ordinario e speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano provvederanno a comunicare tempestivamente agli Uffici scolastici regionali e ai Comuni se hanno istituito l'anagrafe vaccinale, indicando quale modalità tecnica, riportata nell'Allegato A alla presente nota, intendano utilizzare per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti alle istituzioni scolastiche/educative e formative.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Claudio D'AMARIO)



IL CAPO DIPARTIMENTO
(dott.ssa Rosa DE PASQUALE)



Modalità operative per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti tra le istituzioni scolastiche/educative e formative e l'Azienda sanitaria locale competente

Il presente documento descrive le modalità di scambio dei dati tra le istituzioni del sistema nazionale d'istruzione, i servizi educativi per l'infanzia, i centri di formazione professionale regionale e le scuole private non paritarie e l'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, nelle Regioni e Province Autonome che hanno istituito un'anagrafe vaccinale, al fine di accertare la situazione vaccinale degli iscritti alle predette istituzioni scolastiche/educative e formative.

In attesa della definizione delle misure per implementare la cooperazione applicativa, di seguito sono riportate due diverse modalità per effettuare il predetto scambio di dati.

In ogni caso, i soggetti istituzionali coinvolti in qualità di titolari del trattamento dei dati sono tenuti ad adottare tutte le misure di sicurezza previste dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, fornendo apposite specifiche istruzioni al personale delle istituzioni scolastiche/educative e formative e delle aziende sanitarie coinvolto nella procedura di invio e ricezione dei dati.

Modalità 1 – Invio dei dati tramite Posta Elettronica Certificata

Lo scambio dei dati fra le istituzioni scolastiche, educative e formative e le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti ossia del luogo in cui insistono le singole istituzioni, avviene attraverso lo strumento della Posta Elettronica Certificata (PEC).

A tal fine, si raccomanda l'attivazione di una casella PEC dedicata, cui acceda il dirigente scolastico ovvero il responsabile del servizio educativo per l'infanzia, del centro di formazione professionale regionale e della scuola privata non paritaria.

- I dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole private non paritarie e dei centri di formazione professionale regionale inviano, tramite PEC, all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente l'elenco degli iscritti in un formato elettronico elaborabile (file in formato .CSV);
- Le Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, tramite PEC, restituiscono ai dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e ai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole private non paritarie e dei centri di formazione professionale regionale l'elenco degli iscritti, sul quale è riportato l'esito delle verifiche sulla situazione vaccinale, in un formato elettronico elaborabile (file in formato .CSV). Le ASL compilano l'apposito campo inserendo, ove necessario, le seguenti diciture:
 - a) *“non in regola con gli obblighi vaccinali”*;
 - b) *“non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento”*;
 - c) *“non ha presentato formale richiesta di vaccinazione”*.

A decorrere dall'anno scolastico-calendario annuale 2018/2019, ai soli fini della formazione delle classi (cfr. articolo 4, d.l. n. 73 del 2017), nei casi di cui alla lettera a), le ASL sono tenute a

specificare nell'apposito campo l'obbligo vaccinale non assolto (a titolo esemplificativo, "morbillo" oppure "morbillo e parotite" ovvero "morbillo, parotite e rosolia").

Il predetto elenco deve essere inviato in forma di allegato al messaggio e non come testo compreso nella *body part* del messaggio.

I file inoltrati devono essere protetti con modalità idonee a impedire l'illecita o fortuita acquisizione delle informazioni trasmesse da parte di soggetti diversi da quello cui sono destinati, che possono consistere in una *password* per l'apertura del file o in una chiave crittografica, rese note ai destinatari tramite canali di comunicazione differenti da quelli utilizzati per l'invio.

Il titolare del trattamento deve, inoltre, prevedere apposite procedure che interrompano l'invio per PEC a un destinatario che abbia comunicato il furto o lo smarrimento delle credenziali di autenticazione per l'accesso al proprio sistema di PEC o altre condizioni di possibile rischio per la riservatezza dei dati personali e sanitari.

Modalità 2 – Invio dei dati tramite funzionalità web

È richiesto un sistema informativo *web based*, messo a disposizione dalla Regione o dalla Provincia Autonoma, a cui i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie possano accedere opportunamente profilati, se in possesso di adeguate credenziali.

Il sistema deve prevedere almeno le seguenti funzionalità:

- *upload* dell'elenco degli iscritti: funzionalità con la quale i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie inseriscono l'elenco degli iscritti in un formato elettronico elaborabile (file in formato .CSV);
- *download* dell'esito della verifica: funzionalità con la quale i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie possono scaricare un *file* contenente l'elenco degli iscritti, completato a cura dell'ASL competente, con l'inserimento, ove necessario, negli appositi campi, delle seguenti diciture:
 - a) "non in regola con gli obblighi vaccinali";
 - b) "non ricade nelle condizioni di esonero, omissione o differimento";
 - c) "non ha presentato formale richiesta di vaccinazione".

Tale elenco deve essere inoltrato in un formato elettronico elaborabile (file in formato .CSV).

A decorrere dall'anno scolastico-calendario annuale 2018/2019, ai soli fini della formazione delle classi (cfr. articolo 4, decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, conv. con modif. dalla l. 31 luglio 2017, n. 119), nei casi di cui alla lettera a), le ASL sono tenute a specificare nell'apposito campo l'obbligo vaccinale non assolto (a titolo esemplificativo, "morbillo" oppure "morbillo e parotite" ovvero "morbillo, parotite e rosolia").

Per il trattamento dei predetti dati deve essere garantita la disponibilità di:

- idonei sistemi di autenticazione e di autorizzazione in funzione dei ruoli e delle esigenze di accesso e trattamento;
- la separazione fisica o logica dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dagli altri dati personali.

Il titolare del trattamento dei dati deve, inoltre, prevedere apposite procedure che rendano immediatamente non disponibili per la consultazione *on-line* a un utente che abbia comunicato il furto o lo smarrimento delle proprie credenziali di autenticazione all'accesso al sistema o altre condizioni di possibile rischio per la riservatezza dei dati personali e sanitari.

Informazioni da scambiare

In entrambe le modalità sopra descritte, per consentire l'identificazione certa di ogni soggetto, per ogni minore i *file* scambiati devono contenere le seguenti informazioni anagrafiche:

1. COGNOME-NOME
2. DATA DI NASCITA: espressa in formato data gg/mm/aaaa
3. COMUNE DI NASCITA: se straniero, il Paese di origine
4. SESSO: M o F; M=maschio; F=femmina
5. CODICE FISCALE
6. CODICE MECCANOGRAFICO PLESSO: codice univoco delle strutture assegnato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (per le strutture che non sono in possesso di tale codice lasciare vuoto)
7. CODICE FISCALE SCUOLA: codice fiscale dell'istituto o dell'ente gestore
8. NOME SCUOLA: nome dell'istituto (a es., "Nido La Trottola", "Scuola dell'Infanzia Moschini Rossi")
9. DESCRIZIONE SCUOLA: tipologia di scuola/servizio (a es., Servizio Educativo per l'Infanzia, Scuola dell'infanzia statale, Scuola dell'infanzia comunale, Scuola dell'infanzia paritaria, Scuola dell'Infanzia non paritaria, Scuola primaria, Scuola secondaria di I grado, Scuola secondaria di II grado, etc.)

Nota: tutti i campi sono obbligatori, unica eccezione è il CODICE MECCANOGRAFICO per quelle strutture che per natura non ne hanno uno assegnato.



Parere al Ministero della Salute su un documento recante "Modalità tecniche per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti tra le istituzioni scolastiche/educative e formative e l'Azienda sanitaria locale competente" - 22 febbraio 2018

Registro dei provvedimenti
n. 117 del 22 febbraio 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Vista la richiesta di parere del Ministero della Salute in ordine ad un documento recante "Modalità tecniche per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti tra le istituzioni scolastiche/educative e formative e l'Azienda sanitaria locale competente" (nota Prot. n. 0000811-P-16/02/2018);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) di seguito Codice;

Visto l'art. 18-ter, del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148, recante "Misure indifferibili di semplificazione degli adempimenti vaccinali per l'iscrizione alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai servizi educativi per l'infanzia, ai centri di formazione professionale regionale e alle scuole private non paritarie";

Visto il d.l. 7 giugno 2017, n. 73, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 31 luglio 2017, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci";

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal Segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

PREMESSO

Con nota del 16 febbraio 2018, il Ministero della salute ha chiesto il parere del Garante in ordine ad un documento recante "Modalità tecniche per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti tra le istituzioni scolastiche/educative e formative e l'Azienda sanitaria locale competente", che sarà allegato alla circolare allo scopo predisposta dai competenti uffici del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Al riguardo, si fa presente che l'art. 1 del d.l. 7 giugno 2017, n. 73 prevede che, al fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, "per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-poliomielitica; b) anti-difterica; c) anti-tetanica; d) anti-epatite B; e) anti-pertosse; f) anti-Haemophilus influenzae tipo b" (art. 1, comma 1). Agli stessi fini, "sono altresì obbligatorie e gratuite, le vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-morbillo; b) anti-rosolia; c) anti-parotite; d) anti-varicella" (art. 1, comma 1-bis).

Sono esonerati dall'obbligo della relativa vaccinazione i soggetti la cui "immunizzazione a seguito di malattia naturale" risulti comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica (art. 1, comma 2).

Infine, le vaccinazioni obbligatorie "possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta" (art. 1, comma 3).

Il citato decreto ha previsto, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, misure di semplificazione per gli adempimenti vaccinali in funzione dell'iscrizione al sistema di istruzione, richiedendo ai dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, ai responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non parificate, la trasmissione alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, dell'elenco degli iscritti. Le aziende sanitarie, effettuate le necessarie verifiche, devono provvedere a restituire, entro il 10 giugno, i predetti elenchi alle scuole "con l'indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale competente". A seguito di tale acquisizione, i dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non parificate invitano i genitori, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati negli elenchi

a depositare "la documentazione comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni ovvero l'esonero, l'omissione o il differimento delle stesse, in relazione a quanto previsto dall'art. 1, commi 2 e 3 o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente". La documentazione così prodotta o l'eventuale mancato deposito nel termine previsto saranno comunicati dalla scuola all'azienda sanitaria locale, per gli adempimenti previsti, anche di tipo sanzionatorio (art. 3-bis).

La predetta procedura, descritta dall'art. 3-bis, del d.l. n. 73/2017, è stata anticipata a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019 e già per l'anno scolastico in corso, nelle sole regioni e province autonome presso le quali sono già istituite anagrafi vaccinali, nel rispetto delle modalità operative definite dal Ministero della salute e dal Ministero dell'istruzione sentito il Garante e a condizione che il controllo sul rispetto degli adempimenti vaccinali si concluda entro e non oltre il 10 marzo 2018 (art. 18-ter del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148).

OSSERVA

Il documento in oggetto definisce le modalità operative per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti tra le istituzioni scolastiche/educative e formative e l'Azienda sanitaria locale competente.

Il predetto documento prevede due modalità di scambio dei dati: tramite lo strumento della Posta Elettronica Certificata e tramite un sistema informativo web based, messo a disposizione dalla Regione o dalla provincia Autonoma, a cui i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di formazione professionale regionale e delle scuole private non paritarie possono accedere, con adeguate credenziali.

Il parere è reso su una versione dello schema di documento che tiene conto degli approfondimenti e di alcune osservazioni formulate dall'Ufficio del Garante, all'esito di riunioni e contatti informali.

Le osservazioni hanno riguardato, in particolare, gli aspetti relativi a:

- l'indicazione, da conformare all'art. 3-bis, comma 2, del d.l. n. 73/2017, delle diciture che le aziende sanitarie competenti devono completare, se necessario, quando restituiscono gli elenchi degli iscritti ricevuti dagli istituti scolastici;
- la necessità di circoscrivere le informazioni da scambiare per consentire l'identificazione certa di ogni iscritto, ritendendosi eccedente l'indicazione dell'indirizzo di residenza e di domicilio;
- l'opportunità di integrare il documento, prevedendo, tra gli obblighi del titolare del trattamento, quello di fornire specifiche istruzioni al personale degli istituti scolastici e delle aziende sanitarie coinvolto nella procedura di invio e ricezione dei dati;
- la possibilità di valutare l'istituzione di una PEC dedicata, che consenta di evitare che personale non coinvolto nella predetta procedura possa accedere alle informazioni relative al flusso di dati, considerato che il documento individua come destinatario delle informazioni il dirigente scolastico e il responsabile dei servizi educativi.

Ciò premesso, sullo schema di documento in esame, che tiene conto delle indicazioni fornite dall'Ufficio, non vi sono rilievi da formulare, sotto il profilo della protezione dei dati personali. Si ritiene opportuno, tuttavia, suggerire, con riferimento alla modalità di invio dei dati tramite funzionalità web, di effettuare un sistema "single sign on-SSO" tra i sistemi regionali e il sistema informativo dell'istruzione (SIDI) del MIUR, al fine di semplificare le procedure di autenticazione ai portali regionali da parte dei dirigenti scolastici, evitando al contempo la proliferazione delle credenziali di autenticazione.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

esprime parere favorevole sullo schema di documento, contenuto nell'Allegato A alla circolare, recante "Modalità tecniche per lo scambio dei dati relativi alla situazione vaccinale degli iscritti tra le istituzioni scolastiche/educative e formative e l'Azienda sanitaria locale competente".

Roma, 22 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Soro

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia